

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

26 giugno 2013

Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori:

Ilda CURTI
Stefano GALLO
Enzo LAVOLTA

Claudio LUBATTI
Mariagrazia PELLERINO
Giuliana TEDESCO

Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Gianguido PASSONI - Mariacristina SPINOSA - Elide TISI.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.

OGGETTO: ACCREDITAMENTO SOCIALE E SOCIO-SANITARIO E ALBO FORNITORI DI SERVIZI DEDICATI A MINORI E GENITORI CON BAMBINI. APPROVAZIONE PROROGA ACCORDI CONTRATTUALI E RICONOSCIMENTO INDICE F.O.I. PER I SERVIZI RESIDENZIALI. PERIODO GENNAIO 2013 - GENNAIO

2014.

Proposta dell'Assessore Tisi.

La Regione Piemonte con D.G.R. n.25-5079 del 18.12.2012 (revoca DGR 41-12003 del 15/03/2004), ha approvato tipologie e requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori per i quali è necessario attivare strumenti di supporto ed in casi eccezionali l'allontanamento dalla famiglia. Nel ridefinire l'impianto per l'autorizzazione di tali strutture, la Regione ha comunque ribadito la necessità di garantire al minore il diritto a vivere in un ambiente di tipo familiare (richiamando la Legge 184/1983, come modificata con Legge 149/2001), ed in specifico ha definito come prioritari per i Servizi socio-assistenziali:

- gli interventi di sostegno alle famiglie, affinché riescano ad assicurare un ambiente idoneo alla crescita del minore;
- la promozione ed il ricorso all'affido familiare, qualora il minore sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo;

In subordine agli interventi di cui sopra, la Regione ha previsto il ricorso all'inserimento in presidi residenziali, specificandone comunque il carattere temporaneo attraverso la definizione precisa dei tempi di permanenza a seconda delle fasce d'età.

In particolare, per quanto riguarda la fascia 0-5 anni, non è più prevista una tipologia di strutture dedicate ad essa; per tali minori gli inserimenti devono essere effettuati in accoglienze che abbiano caratteristiche di tipo familiare e, qualora avvengano in situazioni di pronta accoglienza, possono essere inseriti in strutture residenziali con fascia progettuale per minori fra 6-10 anni e la loro durata massima non deve superare i 6 mesi.

La D.G.R. 25-5079 citata inoltre:

- ha previsto per le comunità educative residenziali la possibilità di accogliere minori in ospitalità diurna (2 al massimo), nonché di avere fino a due posti di pronto intervento oltre quelli autorizzati; il numero di minori accolti, fra residenziali, pronti intervento e diurni, non deve comunque superare i 12;
- ha reso necessaria per le comunità educative residenziali l'individuazione di fasce d'età progettuali specifiche, 6-10 anni o 11-17;
- ha previsto la possibilità per le comunità educative residenziali di connotare la propria funzione per l'accoglienza di minori vittime di gravi maltrattamenti o abusi con diagnosi ICD10 OMS; in tal caso, considerata la valenza terapeutica e riparativa il Servizio sanitario si fa carico del 60% della retta giornaliera, mentre il rimanente 40% è a carico del gestore delle funzioni socio assistenziali;
- ha previsto che le strutture "sperimentali" (ai sensi della D.G.R. 41-12003) debbano essere ricondotte nell'ambito della tipologia di struttura più congruente fra quelle da essa stessa individuate, secondo i criteri e le modalità che saranno individuati con apposita deliberazione della Giunta Regionale;

- ha previsto la possibilità che le comunità educative possano connotare la propria funzione in via esclusiva quale pronta accoglienza;
- ha previsto l'attivazione di comunità genitore bambino, comprendendo dunque la possibilità di attivare risposte a favore di padri con figli minori;
- ha stabilito che le strutture di autonomia (gruppi appartamento, accoglienze comunitarie e pensionati integrati) non debbano essere più soggette ad autorizzazione al funzionamento, ma sia sufficiente l'invio della Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA), da presentare al Comune dove hanno sede;
- ha impostato dei criteri inerenti il personale delle strutture residenziali basati su un rapporto minuti/ospite da parte delle varie figure professionali individuate;
- ha stabilito che l'adeguamento delle strutture attualmente esistenti ai requisiti gestionali stabiliti dal presente provvedimento, debba avvenire entro 12 mesi dall'approvazione dello stesso.

Da quanto sopra risulta una complessiva revisione delle modalità di organizzazione e gestione delle strutture residenziali per minori e genitori con figli, tale per cui si rende ora necessario prevedere la proroga degli accordi contrattuali in essere, della durata di 13 mesi, che consenta di sviluppare una ulteriore analisi della situazione inerente i rapporti con le realtà che si occupano di minori in difficoltà e per la definizione di successivi accordi pluriennali, realizzando una riprogettazione del sistema.

Tale proroga permette inoltre di dare continuità al processo di accreditamento, iniziato con deliberazione della Giunta Comunale del 1° luglio 1999, (mecc. 9905525/19), esecutiva dal 22 luglio 1999 e s.m.i., all'interno del quale occorre ora individuare alcuni punti che si ritiene di dover considerare nel corso della durata della proroga stessa, ed in particolare:

- 1 - Per quanto riguarda i criteri di scelta dei fornitori per i singoli inserimenti, si confermano quelli previsti dalle D.G.C. del 3 maggio 2011 (mecc.1102403/19) e del 20 dicembre 2011 (mecc.1108059/19), in sintesi riportati:
 - priorità per le strutture accreditate ubicate sul territorio cittadino o comuni limitrofi;
 - caratteristiche del servizio e delle prestazioni offerte in riferimento alla fascia d'età, tipologia, bisogni e condizioni di ciascun minore;
 - compatibilità con gli altri ospiti;
 - economicità del servizio offerto con particolare riferimento agli aspetti di "valore aggiunto" degli interventi e prestazioni;
 - disponibilità all'inserimento al momento della richiesta;
 - rotazione tra le strutture, nel caso di equivalenza rispetto alle altre condizioni di priorità.

Per situazioni eccezionali, di cui alle citate deliberazioni del 21 dicembre 2010 e 3 maggio 2011, e nel caso di disposizioni emanate da parte dell'Autorità giudiziaria, è opportuno mantenere comunque la possibilità di effettuare inserimenti presso strutture non accreditate ubicate in Regione e fuori Regione.

- 2 - Relativamente all'iscrizione all'Albo fornitori di cui alla D.G.C. 9746 del 26 novembre 2002, sezione D e sue sottosezioni (di cui alla deliberazione della Giunta Comunale del 27 ottobre 2009 (mecc. 0906921/19), sottosezione D1 "Servizi per minori - accreditamento sociale" e D2 "Servizi per minori - accreditamento sanitario e socio-sanitario", deliberazione Giunta Comunale del 2 febbraio 2010 (mecc. 1000321/19), sottosezione D3 "Sostegni territoriali e domiciliari", deliberazione Giunta Comunale del 3 maggio 2011 (mecc. 1102403/19), sottosezione D4 "Strutture residenziali non accreditate") tenuto conto sia dell'emergere di nuovi bisogni e problematiche sia dell'emanazione della D.G.R. 25-5079 citata, che ha ridefinito tipologie e requisiti delle strutture per minori, si rende necessaria una revisione dell'impianto di accreditamento, nonché delle modalità di inserimento delle strutture nell'Albo di cui sopra.

Tale processo va condiviso con i rappresentanti dei fornitori all'interno del tavolo di lavoro con le rappresentanze dei gestori delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale del 3 maggio 2011 (mecc.1102403/19), per arrivare alla definizione di nuovi criteri di accreditamento che tengano conto sia dell'adeguamento delle strutture alla nuova normativa regionale (D.G.R. 25-5079), sia della necessità di attivare esperienze innovative capaci di rispondere ai bisogni ed alle problematiche emergenti ed in continua evoluzione.

Nel promuovere tale rivisitazione dell'Albo fornitori sezione D "Servizi residenziali e semiresidenziali per minori", in sinergia con gli enti gestori delle strutture, si dovrà prevedere l'inclusione di servizi in grado di rispondere in modo flessibile e puntuale al mutare delle esigenze delle persone in situazioni di fragilità sociale.

Tale sistema innovativo dovrà inoltre sostenere ed incentivare le potenzialità delle diverse risorse della società civile e la professionalità dei servizi specialistici, nonché la capacità di creare reti da parte di tutti i soggetti coinvolti.

- 3 - Coerentemente con le linee guida definite a livello nazionale e locale, che indicano quale azione prioritaria il sostegno della famiglia al fine del mantenimento dei minori all'interno della stessa e, nel caso in cui si renda necessario un temporaneo allontanamento, il potenziamento dell'affidamento, la Città di Torino si è fortemente impegnata ad individuare e sviluppare interventi alternativi all'allontanamento dei minori dal loro nucleo familiare. Ciò è avvenuto attraverso nuovi progetti a sostegno della genitorialità, l'incremento significativo dell'affidamento familiare, l'individuazione di nuove famiglie comunità ed il monitoraggio degli inserimenti in strutture residenziali cittadine e limitrofe.

Per quanto riguarda il monitoraggio degli inserimenti, nel corso dell'anno 2012 è stata rilevata, attraverso verifica mensile dei posti occupati a cura della Città e a cura degli altri Enti gestori dei servizi socio-assistenziali, una diminuzione degli inserimenti da parte dei nostri

Servizi.

In particolare è emerso che la percentuale di occupazione delle comunità educative per minori ubicate in Torino e prima cintura si aggira intorno all'80% della capienza, di cui una percentuale che oscilla tra il 60% ed il 50% è riferita a minori in carico alla Città.

Deve essere inoltre segnalato come elemento di rilievo l'azzeramento degli inserimenti presso comunità di pronta accoglienza 0-5 anni, in piena sintonia con la D.G.R. 25-5079 citata, che non ha più previsto, fra le varie tipologie di strutture per minori, quella dedicata a tale fascia d'età.

Inoltre, sempre nel corso del 2012, è stato convocato con regolarità il tavolo di lavoro con le rappresentanze dei gestori delle strutture residenziali per minori già citato, al fine di definire procedure e strategie per la programmazione concertata delle strutture sul territorio, tenendo conto delle norme a tutela dei minori (L.184/83 e s.m.i.) che sanciscono il diritto degli stessi a crescere nella propria famiglia d'origine.

Nel corso dei lavori con il tavolo di cui sopra, valutati i bisogni emergenti, si è concordato di sospendere – fino al 31/01/2014 - l'accoglienza e la valutazione di nuove istanze di accreditamento, fatte salve le sperimentazioni in atto approvate ai sensi della normativa vigente più recente.

Al fine di realizzare il nuovo sistema dei servizi e continuare l'attività di monitoraggio, è opportuno che il tavolo di lavoro con i rappresentanti dei fornitori prosegua nel suo importante ruolo di strumento per la ridefinizione del quadro delle risorse necessarie a favore dei minori e delle loro famiglie.

Pur a fronte di una riduzione degli inserimenti, la necessità di dare risposta a situazioni urgenti che necessitano di allontanamento in emergenza conferma l'esigenza di mantenere i posti di pronto intervento, di cui alle deliberazioni Giunta Comunale del 9 luglio 2002 (mecc. 0205319/19), Giunta Comunale del 23 giugno 2009 (mecc. 0903951/19) e Giunta Comunale del 21 dicembre 2012 (mecc. 1108059/19), attualmente autorizzati.

4 - Con riferimento alla richiesta di adeguamento delle rette giornaliere delle strutture residenziali, a tutela del livello delle prestazioni offerte e come riconoscimento dell'impegno profuso dagli operatori, si è concordato con le rappresentanze dei gestori delle strutture per minori e genitori con bambini, un aumento pari all'indice F.O.I. riferito al mese di scadenza degli accordi di accreditamento (31.12.2012), ovvero del 2,4%, in applicazione dell'art.115 del D.Lgs.163-2006 e della circolare del 10/06/2009 della Città di Torino - Servizio Centrale Contratti e Appalti ed Economato. Tale adeguamento decorre dal 1° gennaio 2013.

Per quanto riguarda le prestazioni dell'area socio-sanitaria residenziali e semiresidenziali, si rammenta che con D.G.R. 66/3253 del 30/12/2011 è stata sospesa, per gli anni 2012 e 2013, l'applicazione di tutte le norme regionali che prevedono un adeguamento delle rette al tasso di inflazione programmata o comunque altri adeguamenti automatici.

5 - Con riferimento al termine per il pagamento dei corrispettivi ai fornitori per le prestazioni

a far data dal 1° gennaio 2013, in applicazione del D.Lgs. n.192 del 9 novembre 2012 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE (relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) e della circolare del 3 dicembre 2013 n. 4948 della V.D.G. Finanza e Tributi della Città, potrà essere pattuito un termine superiore a 30 e fino a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Si è pertanto concordato con le rappresentanze dei gestori l'adeguamento alla normativa, portando a 60 giorni i termini di pagamento delle fatture dalla data del loro ricevimento.

- 6 - Per quanto riguarda l'adempimento degli obblighi in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 art.3, a seguito della determinazione n. 4 del 7.07.2011 dell'A.V.C.P, si prende atto che da tale obbligo sono esonerati i fornitori dei servizi di accoglienza a carattere socio-sanitario e sanitario; diversamente, per tutti i fornitori di servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziale a carattere sociale si continuerà ad attribuire il CIG (Codice Identificativo Gara), in quanto continuano ad essere soggetti agli obblighi di tracciabilità.

Considerato quanto sopra esposto si rende ora necessario approvare la proroga degli accordi con gli Enti che gestiscono strutture residenziali per minori e genitori con bambini compresi nella Sezione D, sottosezione D1 dell'Albo fornitori di cui alla deliberazione della Giunta Comunale del 27 ottobre 2009 (mecc. 0906921/19), recependo le seguenti modifiche:

- applicazione dell'indice F.O.I. riferito al mese di scadenza degli accordi di accreditamento, ovvero del 2,4%, in applicazione dell'art.115 del D.Lgs.163-2006 e della circolare del 10/06/2009 della Città di Torino - Servizio Centrale Contratti e Appalti ed Economato, per l'adeguamento delle rette giornaliere a far data dal 01/01/2013; l'indice FOI sostituisce l'indice di inflazione programmata contenuto nel D.P.E.F. nazionale;
- utilizzo delle tipologie di strutture residenziali per minori previste dalla D.G.R. 25-5079 del 18.12.2012, con il richiamo alla necessità per le strutture già autorizzate al funzionamento ed in attività ad adeguarsi alla stessa.
- termine di 60 giorni per il pagamento dei corrispettivi ai fornitori, in applicazione dell'art.115 del D.Lgs.163-2006 e come previsto dalla circolare del 03/12/2013 n. 4948 della V.D.G. Finanza e Tributi della Città;
- applicazione della Legge 136/2010 riguardante gli obblighi in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La presente proroga si estende agli accordi integrativi per la messa a disposizione di posti di pronto intervento, di cui alla D.G.C. 2006-10611/19 citata e successive proroghe, prevedendo comunque che le strutture che forniscono tale servizio si adeguino a quanto previsto dalla D.G.R. 25-5079; si estende, inoltre, agli accordi con i fornitori di servizi di sostegno educativi, riabilitativi, territoriali, compresi nella sottosezione D3 "Sostegni territoriali e domiciliari", di cui alla deliberazione Giunta Comunale del 2 febbraio 2010 (mecc. 1000321/19) e successive proroghe; per questi ultimi vengono confermate le quote a suo tempo previste e attualmente applicate.

La proroga degli accordi di accreditamento e di quelli integrativi decorrono dal 01/01/2013 con scadenza al 31/01/2014.

Nel periodo di vigenza degli accordi (compresi quelli integrativi), qualora si rendano necessarie, potranno essere effettuate, con apposita determinazione dirigenziale, modificazioni e integrazioni connesse alla gestione ordinaria. Pertanto, saranno possibili modificazioni ed integrazioni di aspetti gestionali e organizzativi sia relativamente allo schema quadro che ai singoli accordi.

Per quanto riguarda i centri aggregativi per minori, la Città ha previsto di stipulare una Convenzione con gli Enti gestori che prevede il superamento della retta giornaliera a fronte dell'assegnazione di specifici contributi; ciò in considerazione delle nuove esigenze dei minori e delle loro famiglie, che sempre più devono essere legati al contesto territoriale di vita, nonché delle altre progettualità da tempo sperimentate quali "Accompagnamento solidale" e "Provaci Ancora Sam", anche in collaborazione con l'Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo.

Per quanto riguarda gli accordi contrattuali in scadenza al 31 dicembre 2012 per le strutture residenziali non accreditate, applicati anche per le strutture per madri e coppie con problemi di dipendenza e loro figli (D.G.R. 61/12251 del 28/09/2009), data l'eccezionalità del loro utilizzo, si rinvia la loro definizione nell'ambito del nuovo percorso di accreditamento ed iscrizione all'Albo fornitori, superando i modelli previsti dalla deliberazione della Giunta Comunale del 3 maggio 2011 (mecc. 1102403/19). Si ritiene, pertanto, di dover aggiornare l'elenco e le modalità di inserimento nella sottosezione D4 "Strutture residenziali non accreditate" di cui alla deliberazione Giunta Comunale del 3 maggio 2011 (mecc. 1102403/19), attraverso apposito atto dirigenziale.

Per quanto riguarda gli schemi di accordo per le strutture a valenza socio-sanitaria si rimanda alla commissione di accreditamento socio-sanitario la ridefinizione ed approvazione degli stessi.

Si conferma quanto già stabilito con i precedenti provvedimenti relativi al processo di accreditamento, con esclusione degli aspetti modificati e incompatibili con il presente provvedimento.

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di impatto economico ai sensi della D.G.C. 16/10/2012 (mecc. 1205288/128) (**Al. 2**).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di

governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di approvare quanto espresso in narrativa, con particolare riferimento ai seguenti punti:
 - la promozione, in linea con le indicazioni più generali previste dalla programmazione dei servizi per i minori e per le loro famiglie, di una complessiva rivisitazione del sistema di accreditamento e relativo Albo fornitori, sezione D “Servizi residenziali e semiresidenziali per minori e genitori con bambini”, che possa prevedere servizi in grado di rispondere in modo flessibile e puntuale al mutare delle esigenze delle persone in situazioni di fragilità sociale; tutto questo in sinergia con gli Enti gestori, anche attraverso l’attività del tavolo di lavoro con le loro rappresentanze;
 - i criteri di scelta dei fornitori per i singoli inserimenti;
 - lo schema di proroga degli accordi di accreditamento (compresi gli accordi integrativi) con i fornitori di servizi residenziali (**all. 1**), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con decorrenza 1° gennaio 2013 e scadenza al 31 gennaio 2014. Tale proroga comprende:
 - 1- l’adeguamento delle rette giornaliere per le strutture residenziali a partire dal 01/01/2013, del 2,4%, pari all’indice FOI riferito al mese di scadenza degli accordi di accreditamento (31 dicembre 2012), in applicazione dell’art.115 del D.Lgs.163-2006 e della circolare del 10 giugno 2009 della Città di Torino - Servizio Centrale Contratti e Appalti ed Economato;
 - 2- l’utilizzo delle tipologie di strutture residenziali per minori previste dalla D.G.R. 25-5079 del 18 dicembre 2012, con il richiamo alla necessità per le strutture già autorizzate al funzionamento ed in attività ad adeguarsi alla stessa;
 - 3- il termine di 60 giorni per il pagamento dei corrispettivi ai fornitori, in applicazione dell’art. 115 del D.Lgs.163-2006 e come previsto dalla circolare del 3 dicembre 2013 n. 4948 della V.D.G. Finanza e Tributi della Città;
 - 4- l’applicazione della Legge 136/2010 riguardante gli obblighi in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - la sospensione – fino al 31 gennaio 2014 - dell’accoglienza e della valutazione di nuove istanze di accreditamento, fatte salve le sperimentazioni in atto approvate ai sensi della normativa vigente più recente;

- l'adeguamento del 2,4%, pari all'indice F.O.I. riferito al mese di scadenza degli accordi di accreditamento (31/12/2012), per le rette di tutti i servizi residenziali; da tale adeguamento sono escluse le strutture afferenti all'area socio-sanitaria residenziali e semiresidenziali, ai sensi della D.G.R. 66/3253 del 30 dicembre 2011, ed i sostegni territoriali e domiciliari;
 - il rinvio della definizione dei nuovi accordi contrattuali con gli Enti gestori di strutture non accreditate, applicati anche per le strutture per madri e coppie con problemi di dipendenza e loro figli (D.G.R. 61/12251 del 28 settembre 2009), al nuovo percorso di accreditamento ed iscrizione all'Albo fornitori, superando i modelli previsti dalla deliberazione della Giunta Comunale del 3 maggio 2011 (mecc. 1102403/19), e che venga aggiornato l'elenco e le modalità di inserimento nella sottosezione D4 "Strutture residenziali non accreditate" di cui alla deliberazione Giunta Comunale del 3 maggio 2011 (mecc. 1102403/19), attraverso apposito atto dirigenziale;
- 2) di prendere atto che l'onere di spesa derivante dall'applicazione del presente provvedimento trova capienza nei fondi opportunamente impegnati (determinazioni dirigenziali mecc.1206103/19 e mecc. 1301565/19) e da impegnarsi, con imputazione ai capitoli di Bilancio 2013 previsti per gli interventi di cui al presente provvedimento (87300/10 e 87300/13), per adempiere ai compiti istituzionali dell'Ente (D.P.R. 616/73) stabiliti per legge (Legge184/83 e s.m.i.), nel limite delle risorse disponibili ed assegnate e da accertare con contributo in parte della Regione Piemonte e dell'ASL Torino;
- 3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'Assessore alla Salute, Politiche Sociali ed Abitative
Elide Tisi

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Direttore
Rita Turino

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

Il Direttore Finanziario
Anna Torroni

Verbale n. 29 firmato in originale:

IL SINDACO
GENERALE
Piero Franco Rodolfo Fassino

IL
SEGRETARIO
Mauro Penasso

–

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 29 giugno 2013.